



COMUNE DI FRAGAGNANO

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Approvazione TARIFFE TARI 2019.

NR. Progr. 11
Data 28/03/2019
Seduta NR. 1
Proposta 15
Settore FINANZE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/03/2019 alle ore 15:00

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
RUGGIERO ERMANNA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	N
FISCHETTI Giuseppe	SINDACO	S
BISANTI SERENA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GIANCANO PIETRO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
TINELLI SONIA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Traetta Lucia	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GALEONE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	N
TODARO MAURIZIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Cannarile Massimiliano	CONSIGLIERE COMUNALE	N
Andrisano Lino	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Massaro Anna Rita	CONSIGLIERE COMUNALE	N
MAURO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	S
De Carlo Lorenzo	CONSIGLIERE COMUNALE	S
Totale Presenti 9	Totale Assenti 4	

Assenti Giustificati i signori:

RUGGIERO ERMANNA; GALEONE ANTONIO; CANNARILE MASSIMILIANO; MASSARO ANNA RITA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa Marianunzia Margherita.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di CONSIGLIERE ANZIANO, Dott.ssa SERENA BISANTI dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale alle ore 15:50 invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **11** Data Delibera **28/03/2019**

OGGETTO

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) Approvazione TARIFFE TARI 2019.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 22/03/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott.ssa TAMARA LONOCE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE <hr/> Data 22/03/2019 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott.ssa TAMARA LONOCE

Il Segretario Generale procede all'appello nominale dei presenti.

PRESIDENTE

Passiamo all'undicesimo punto.

UNDICESIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2019"

PRESIDENTE

Passo la parola al Sindaco per relazionare.

SINDACO

Allora, sì, sostanzialmente il punto è stato già discusso quando abbiamo parlato del PEF, per cui ovviamente rimando alla relazione sul PEF.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? Passiamo alla votazione. Favorevoli? 7. Contrari? 0. Astenuti? 2. Per l'immediata esecutività. Favorevoli? 7. Contrari? 0. Astenuti? 2. Passiamo al dodicesimo punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ...”;

– **il comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo **dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**, ai sensi del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

– **il comma 653** ai sensi del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”

– **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

– **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...” e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall'altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o

minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;

- l'elaborazione di IFEL e il successivo aggiornamento (v. Nota IFEL 14 febbraio 2019) che stima gli stessi in € 942.123,68;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 08.04.2014 e succ. mod. e int., in ultimo, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 28.03.2019, di cui alla proposta n. 14 del 20.03.2019, il quale all'articolo 23 comma 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 28.03.2019, di cui alla proposta n. 13 del 20.03.2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 29.03.2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno **2019**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre gli articoli dal 26 al 30 del succitato Regolamento TARI, i quali stabiliscono le riduzioni ed agevolazioni della Tassa;

Preso atto che tali agevolazioni, il cui costo risulta pari ad €. 112.904,99, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, sono poste a carico delle tariffe Tari;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ..."*;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti resi per alzata di mano: favorevoli n.7, contrari nessuno, astenuti n. 2(Andrisano, De Carlo)nessuno, su n. 9, consiglieri presenti in aula al momento della votazione

DELIBERA

1) di approvare **per l'anno 2019**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche di seguito indicate:

UTENZE DOMESTICHE 2019				
COMPONENTI	Ka	Tariffa parte fissa	Kb	Tariffa parte variabile
		€/mq		€/nucleo familiare
1	0,81	1,105	1,00	80,24
2	0,94	1,282	1,72	138,01
3	1,02	1,391	2,10	168,50
4	1,09	1,487	2,52	202,20
5	1,10	1,501	3,04	243,92
6 o più	1,06	1,446	3,47	278,42

UTENZE NON DOMESTICHE 2019						
	Categoria di attività	Kc	Tariffa parte fissa €/mq	Kd	Tariffa parte variabile €/mq	Tariffa totale €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,630	1,503	5,500	1,219	0,921
2	Cinematografi e teatri	0,330	0,787	4,120	0,913	0,690
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,440	1,049	3,900	0,864	0,653
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,740	1,765	6,550	1,452	1,097
5	Stabilimenti balneari	0,350	0,835	5,200	1,153	0,871
6	Esposizioni, autosaloni	0,570	1,359	5,040	1,117	0,844
7	Alberghi con ristorante	1,010	2,409	12,450	2,760	2,084

8	Alberghi senza ristorante	0,850	2,027	9,500	2,106	1,590
9	Case di cura e riposo	1,090	2,600	9,620	2,132	1,610
10	Ospedale	1,145	2,731	12,600	2,793	2,109
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,170	2,790	10,300	2,283	1,724
12	Banche ed istituti di eredito	0,790	1,884	6,930	1,536	1,160
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,130	2,695	9,900	2,194	1,657
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,500	3,577	13,220	2,930	2,213
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,910	2,170	8,000	1,773	1,339
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,190	2,838	14,690	3,256	2,459
	-Idem utenze giornaliere	2,380	5,676	20,900	4,633	3,499
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,500	3,577	13,210	2,928	2,212
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,040	2,480	9,110	2,019	1,525
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,380	3,291	12,100	2,682	2,026
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,940	2,242	8,250	1,829	1,381
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,920	2,194	8,110	1,798	1,358
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,400	8,109	75,358	16,704	12,616
	-Idem utenze giornaliere	6,800	16,218	59,860	13,269	10,021
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,550	6,082	55,700	12,347	9,325
24	Bar, caffè, pasticceria	2,560	6,105	64,760	14,355	10,842
	-Idem utenze giornaliere	5,120	12,211	45,000	9,975	7,534
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,440	5,819	21,500	4,766	3,599
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,450	5,843	21,550	4,777	3,608
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,420	10,541	83,908	18,599	14,047
28	Ipermercati di generi misti	1,650	3,935	14,530	3,221	2,432
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,350	7,990	29,500	6,539	4,939
	-Idem utenze giornaliere	6,700	15,979	59,000	13,078	9,877
30	Discoteche, night-club	1,910	4,555	16,800	3,724	2,813

2) di quantificare in €. 887.782,04 (oltre tributo provinciale) il gettito complessivo della tassa sui rifiuti dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

3) di fissare il versamento Tari per l'anno 2019 in numero 4 rate, con scadenza il giorno 30 dei seguenti mesi: Maggio, Luglio, Settembre, Novembre;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Infine il Consiglio Comunale, **Con voti resi per alzata di mano: favorevoli n.7, contrari nessuno, astenuti n. 2(Andrisano, De Carlo)nessuno, su n. 9, consiglieri presenti in aula al momento della votazione**

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Servizio rifiuti (co.653 I.147/2013)

Nota di aggiornamento IFEL 2019

(https://www.fondazioneifel.it/components/com_banchedati/assets/costi_rifiuti/pdf/2019_02_28NotaIFEL.pdf)

Dati Comune	Comune	FRAGAGNANO
	Regione	Puglia
	Cluster di riferimento	12 - Medio-alta densità abitativa, popolazione giovane con basso livello di scolarizzazione, sud
	Forma di gestione	Gest. diretta/indiretta <input type="checkbox"/>
	Quantità di rifiuti prevista in tonnellate (N)	2.890,12

	Unità di misura	Coefficiente € per Ton (A)	Valore medio (M)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
					A
Costante		294,64			294,64
Regione [Ⓜ]	-	60,48	-	Puglia	60,48
Cluster [Ⓜ]	-	-4,18	-	Cluster 12	-4,18
Forme di gestione associata [Ⓜ]	-	0	-	Gest. diretta/indiretta	0
					A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture [Ⓜ]</i>					
Impianti di compostaggio	n.	-2,15	-	4	-8,58
Impianti di digestione anaerobica	n.	-15,20	-	1	-15,20
Impianti di TMB	n.	5,17	-	2	10,33
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,33	-	5	26,66
					(B-M)*100*A
<i>Costo dei fattori produttivi</i>					
Prezzo medio comunale della benzina [Ⓜ]	scostamento % dalla media	1,22	1,60	1,58	-1,39
					(B-M)*A
<i>Contesto domanda/offerta</i>					
Raccolta differenziata prevista [Ⓜ]	%	1,15	45,30	9,64	-40,98
Distanza tra il comune e gli impianti [Ⓜ]	Km	0,41	32,34	37,24	2,02
<i>Economie/diseconomie di scala [Ⓜ]</i>					2,19

	Unità di misura	Coefficiente € per Ton (A)	Valore medio (M)	Valore del comune (B)	Componente del costo standard
Costo standard unitario (C) [⊕]	€ per ton				325,98
Costo standard complessivo (D=N*C) [⊕]	€				942.123,68

VERBALE n. 95 del 25/03/2019

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo , alle ore 15,00 , presso lo studio del Dott. Aldo Grittani, il sottoscritto Aldo Grittani nominato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 11/02/2016, procede all'esame della seguente documentazione :

- Nota PEC del 25.03.2019 contenente la proposta di deliberazione Comunale n. 15 del 20/03/2019 avente ad oggetto "**Imposta Unica Comunale I.U.C. approvazione aliquote tariffe TARI anno 2019**";
- Nota PEC del 25.03.2019 contenente la proposta di deliberazione Comunale n. 13 del 20/03/2019 avente ad oggetto "**Imposta Unica Comunale I.U.C. approvazione Piano Economico Finanziario per l'approvazione TARI Anno 2019**"

* * *

Il Revisore Unico

visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 239 comma 2 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'Organo di controllo, nei pareri di cui al punto precedente, formula un motivato giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153";

visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 22/03/2019 e quello di regolarità contabile espresso in data 22/03/2019;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "**Imposta Unica Comunale I.U.C. approvazione aliquote e detrazioni TARI anno 2019**".

Il Revisore Unico

visto il Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;

Visto l'articolo 239 comma 2 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'Organo di controllo, nei pareri di cui al punto precedente, formula un motivato giudizio di congruità, di coerenza e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153";

visto il parere di regolarità tecnica espresso in data 22/03/2019 e quello di regolarità contabile espresso in data 22/03/2019;

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "**Imposta Unica Comunale I.U.C. approvazione Piano Economico Finanziario per l'approvazione TARI Anno 2019**".

Registro Verbali Revisore Unico

Il presente verbale si chiude alle ore 15,30

Il Revisore Unico

Aldo GRITTANI

Aldo Grittani

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
DOTT.SSA SERENA BISANTI

Serena Bisanti

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIANUNZIA MARGHERITA

Marianunzia Margherita

SI ATTESTA

L'ESECUTIVITA'

Della presente deliberazione avvenuta il 28/03/2019 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

LA PUBBLICAZIONE

Del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune dal 03/04/2019 al 18/04/2019.

Fragagnano, 03/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA ANNACHIARA COLUCCI

Annachiara Colucci